

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Napoli  
2 SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. omissis/2012

R.Gen.Aff.Cont. e vertente

TRA  
CORRENTISTA

ATTORE

E

BANCA S.P.A.,

CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari, anatocismo, ripetizione di indebito.

Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale di udienza del 24.10.2017

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 702bis cpc il CORRENTISTA ha premesso di avere intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di apertura di credito con affidamento sul c/c *omissis* acceso in data 5.12.1995 e che, nel corso di detto rapporto, l'istituto di credito aveva incamerato somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi debitori ultralegali mai pattuiti per iscritto, ed inoltre aveva variato in assenza di specifica autorizzazione la misura dei tassi concordati oltre ad avere più volte superato la soglia d'usura, chiedeva che, in accoglimento della domanda, previo accertamento della nullità del contratto e/o delle singole clausole e rideterminato il saldo contabile dello stesso, parte convenuta fosse condannata alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati pari ad € 17.732,98.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta eccependo la prescrizione del diritto azionato dall'attrice, e, nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Mutato il rito e trattata la causa mediante espletamento di CTU contabile, all'udienza del 24.10.2017 il Giudice tratteneva la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

Premesso che l'azione in esame è imprescrittibile, nella parte in cui è volta a far dichiarare la nullità delle clausole anatocistiche o di altre clausole del rapporto, mentre soggiace al termine di prescrizione decennale, nella misura in cui ha ad oggetto la condanna dell'istituto di credito alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati, giova rilevare che il *dies a quo* invocato dalla difesa della convenuta (annotazione sul conto corrente) non possa, nella specie, trovare applicazione.

Infatti, l'eccezione va esaminata alla luce dei principi espressi dalla S.C. nella nota sentenza n. 24418/2010, dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza n. -78/12, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10), - che stabiliva che «*In ordine alle operazioni bancarie*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala n. 1683 del 16 febbraio 2018  
regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti  
nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa ».*

Ciò posto, nella sentenza n. 24418/10, le Sezioni Unite della Cassazione affermavano testualmente che: " ... non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza della accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale è stato effettuato";

e, ancora: " se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono registrati".

I principi di diritto enucleabili dalla sentenza innanzi richiamata sono i seguenti: non può esservi ripetizione se non sussiste pagamento; il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla data dell'annotazione in conto, solo se il versamento affluisce su un conto passivo non affidato ovvero su di un conto affidato il cui saldo debitore supera i limiti dell'affidamento; diversamente, quando si tratti di versamenti ripristinatori della provvista, cioè effettuati entro i limiti del fido oppure in presenza di conto attivo, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.

Operata la premessa che precede, merita, altresì, rilevare che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, ancorché suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. "restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa" (Cass. n. 16326/2009). L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizione (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004).

Se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia. Tale principio rileva particolarmente nel caso in cui si discuta di prescrizione del diritto agli interessi, la cui caratteristica di maturare con il decorso del tempo fa sì che il dato cronologico concorra ad individuare lo stesso oggetto del diritto, che si assume coperto dalla prescrizione (Cass. m 21321/2005).

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui si discute, la giurisprudenza di merito, in materia di apertura di credito, ha quindi affermato che l'istituto bancario, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione dell'azione di indebito, ha l'onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che i relativi versamenti siano da considerare solutori, circostanza che deve essere eccepita e provata dalla banca convenuta in giudizio (cfr. Tribunale di Pescara, 24.6.2013, Tribunale Prato, 1.3.2013,

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala n. 1683 del 16 febbraio 2018*

Tribunale di Novara, 01.10.2012 per il quale è onere della banca, che eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebiti versamenti in conto, dimostrare che tali versamenti siano intervenuti extrafido, Corte di Appello di Milano, 20.2.2013, Corte di Appello di Lecce, 19.2.2013, secondo cui, *"In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente in presenza di apertura di credito, qualora la banca non allegghi e dia dimostrazione del fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione, questa decorre dalla data di chiusura del conto"*, pronunce tutte pubblicate in "II Caso. It").

In adesione al richiamato indirizzo interpretativo ed in virtù del principio generale che regola l'onere della prova (art. 2697 c.c.), la banca convenuta è tenuta ad eccepire l'intervenuta prescrizione, non in forma generica, bensì specificamente, precisando il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con finzione solutoria.

Nella specie, come emerge dagli atti, la convenuta ha formulato l'eccezione in termini assolutamente generici, avendo omesso di chiarire quando i singoli versamenti effettuati dal correntista avessero assunto concreto carattere solutorio, nell'accezione innanzi chiarita.

La banca non ha quindi allegato né il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, nè, in particolare, l'effettiva sussistenza di pagamenti per i quali sarebbe decorso il termine prescrizionale.

Segnatamente era onere della banca indicare i versamenti solutori (ove esistenti) eseguiti dal correntista nel corso del rapporto, atteso che solo per tali rimesse la prescrizione non decorre dalla chiusura del conto.

A quanto osservato giova soggiungere che, nel caso di specie, può ritenersi provato che il rapporto di conto corrente ordinario, intercorso tra la banca convenuta e la società attrice, fosse assistito da un'apertura di credito, ancorchè di fatto.

Al riguardo, deve osservarsi che, nell'atto introduttivo, l'attore aveva sostenuto che, sin dall'apertura del conto corrente ordinario, l'istituto di credito aveva concesso una linea di finanziamento sotto forma di apertura di credito (circostanza non specificamente contestata dalla convenuta); era, quindi, precisata, attraverso il riferimento alla data di accensione del rapporto di conto corrente, la decorrenza dell'apertura di credito.

Peraltro, anche il CTU nella propria relazione ha rilevato che *"il conto aveva un'apertura di credito di fatto all'origine di lire 10.000.000; circostanza desumibile dagli estratti conto"* rilevando altresì che risultavano versate in atti lettere di concessione di fido del 6.03.2002 e del 12.04.2005 con allegate le condizioni economiche.

Pertanto, il rapporto in esame si caratterizza per avere i versamenti eseguiti dal correntista rivestito una mera funzione ripristinatoria della provvista, trattandosi di un conto affidato.

Di conseguenza, essendo il conto ancora aperto alla data di presentazione della domanda, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta va ritenuta infondata.

Venendo al merito, giova in diritto premettere che ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.

In particolare, il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa (cfr. Tribunale Napoli, II sez. civ., 11/06/2015, n. 8647; in senso conforme, ex multis, Corte Appello Napoli, sez. terza, 10.5.2016).

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala n. 1683 del 16 febbraio 2018*

Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. in termini, Tribunale Bari, sez. IV, 22/09/2016, secondo cui è onere del correntista produrre: " 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 09.07.1992 in poi (ossia dall'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art 1284 c.c. e 117 T.U.B.), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale ..").

Ancora di recente, la S.C., in fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. n. 9201/15).

Invero, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che è andato consolidandosi nel tempo, incombe sul correntista attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. Cass., 14 maggio 2012, n. 7501; cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).

Dall'onere della prova in capo al correntista derivano, tra l'altro, i seguenti corollari:

- innanzitutto, l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato lo *ius variandi*, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233);
- le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di "deduzioni (...) del lutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013);
- l'attore ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza (cfr. Trib. Milano, 24 settembre 2013, citata).

Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, deve ribadirsi che, nelle azioni di accertamento negativo del credito, grava sul correntista produrre gli estratti conto integrali dei rapporti di conto corrente, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle relative movimentazioni, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.

A quest'ultimo riguardo va ricordato che, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, (v., per tutte, Cass. Civ., sent. n. 21466 del 2013), nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza dei rapporti (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala n. 1683 del 16 febbraio 2018*

contabile ex art. 2220 c.c. con quello di prova del proprio credito), impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, deve imporre il rigetto della domanda. Questo perché la ricostruzione integrale non può che essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi e equitativi come il cd. saldo zero (v. l'esclusione espressa di quest'ultimo, operata da Cass. Civ., sent. n. 20688 del 2013).

Che si tratti di principi applicabili sia alla banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, che al correntista, il quale agisce con azione di accertamento negativo, con eventuale richiesta di condanna della banca al quanto indebitamente pagato nel corso del rapporto, è stato espressamente riconosciuto dalla medesima Corte Suprema (cfr. Cass. Civ., sent. 7.5.2015, n. 9201).

Ancora di recente, invero, la Cassazione (cfr. sez. I, 13/10/2016, n. 20693, resa in fattispecie analoga a quella in esame, nella quale veniva in rilievo un'azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente e di ripetizione di indebito, proposta da un correntista) ha espressamente ritenuto l'erroneità della tesi — in quella sede sostenuta dalla correntista - incentrata sull'affermazione che *"la mancanza di alcuni periodi di estratti conto non può comportare che la domanda sia sfornita di prova, perché nell'azione di ripetizione non si ha necessità di ricostruire l'intero rapporto di conto corrente"*.

Replicando a tale assunto, la S.C. ha al contrario affermato che *".. Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista (ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto), la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inicializzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi. Tanto questa corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato (cfr. per tutte Sez. 1" n. 21597-13, e v. anche Sez 1^ n. 1842/11, n. 23974-10)."*

Sulla scorta dei principi dinanzi richiamati, la domanda in esame deve ritenersi infondata.

Ed invero, a prescindere dal tenore assolutamente generico delle contestazioni sollevate in ricorso, si deve evidenziare che, nella specie, il correntista ometteva di depositare in giudizio il contratto relativo al rapporto di conto corrente n. omissis, posto a fondamento della pretesa, nonché la serie integrale degli estratti conto ordinari e scalari relativi allo stesso.

Pertanto, in ricorso l'istante non aveva nemmeno univocamente sostenuto la mancata conclusione per iscritto del contratto, dal momento che, a pagina 3 dell'atto introduttivo, lo stesso deduceva la nullità della pattuizione relativa agli interessi in quanto contenente un rinvio ad "usi piazza", inducendo a ritenere la sussistenza di un contratto scritto concluso tra le parti.

D'altro canto, in senso conforme a quanto appena osservato, depone pure il rilievo per cui, costituendosi in giudizio, la banca ha depositato il contratto di conto corrente n. omissis con le relative condizioni economiche, nonché lettera di concessione fido del 6.03.30002 e del 12.04.2005 contenente l'indicazione dei tassi applicati.

Pertanto, la documentazione contrattuale versata in atti dalla banca smentisce precisamente gli assunti attorei, inerenti una pretesa mancata pattuizione scritta dei contratti e dei tassi.

L'istituto di credito ha infatti documentato l'osservanza della forma scritta, prescritta dall'art. 117 TUB, sia in relazione al contratto di conto corrente, che alle aperture di credito, accordate dalla banca

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala n. 1683 del 16 febbraio 2018*

sul medesimo conto in costanza di rapporto (cfr. copia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito allegati alla produzione di parte convenuta).

Di conseguenza, anche alla luce della produzione documentale operata dalla convenuta, l'onere probatorio gravante sull'attore si rivelava, nella specie, ancora più stringente.

Invero il correntista, non potendosi limitare a dedurre l'assenza e/o l'illegittimità delle condizioni economiche relative al contratto di conto corrente, avrebbe dovuto quanto meno offrire al Giudice la prova di essersi attivata prima del giudizio nei confronti della banca, ai sensi dell'art. 119 co. 4 TUB, per conseguire il rilascio di una copia del suddetto contratto di conto corrente e degli estratti conto integrali relativi al rapporto, al fine offrire adeguato sostegno probatorio alle proprie pretese.

Al contrario, nella specie, parte ricorrente non solo ha ommesso di documentare l'avvenuta formulazione di una siffatta richiesta, ma ha altresì ommesso di dimostrare di essersi avvalsa degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento (giudizio ordinario di cognizione, procedimento ex art. 702 bis c.p.c., ricorso cautelare d'urgenza, ove ne ricorrano gli speciali presupposti) per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla consegna di copia della documentazione e la conseguente condanna della banca al relativo adempimento.

Discende ulteriormente da quanto appena osservato che, non avvalendosi il correntista di tali rimedi, non si ritiene possibile neanche azionare, al medesimo fine, lo strumento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (richiesto in ricorso) del quale verrebbe a difettare nella specie uno dei presupposti, rappresentato dall'impossibilità per l'interessato di acquisire *altrunde* la documentazione.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in merito all'omessa produzione integrale degli estratti conto.

Dalla svolta CTU si ricava che, nella specie, l'attrice abbia prodotto solo una parte degli estratti conto. Il nominato ausiliare invero dava atto che nella produzione dell'attore sono stati rinvenuti gli estratti conto relativi al conto corrente n. *omissis* dal 5.12.1995 al 29.02.2012 con esclusione degli estratti conto scalari relativi ai seguenti trimestri: 31.12.1998, 31.03.1999, 31.12.2000, 31.03.2001, 30.09.2001, 31.12.2001, 31.03.2002, 30.06.2002, 30.09.2002, 31.03.2003, 30.06.2003, 30.09.2005, 30.09.2006, 31.03.2008, 30.06.2010 ed i movimenti relativi ai seguenti periodi: dal 31.01.1997 al 28.02.1997; dal 2007.1998 al 31.08.1998; dal 31.01.2001 al 28.02.2001; dal 22.11.2002 al 31.12.2002; dal 28.02.2003 al 31.03.2003; dal 30.04.2004 al 31.10.2004; dal 31.01.2006 al 30.04.2006; dal 31.05.2006 al 30.09.2006; dal 29.02.2008 al 31.03.2008; dal 21.11.2008 al 31.12.2008; dal 31.07.2009 al 31.01.2010 (cfr. pag. 5 della CTU).

In consulente ha altresì precisato che l'attore provvedeva ad integrare in parte la documentazione solo in corso di consulenza e, dunque, oltre i termini all'uopo concessi con la conseguente inutilizzabilità della ulteriore documentazione prodotta.

Per ovviare alle rilevate lacune documentali, l'ausiliare ha precisato che laddove la documentazione è risultata carente ha proceduto ad aggiungere un importo di differenza a quadratura.

Ne consegue la scarsa attendibilità degli esiti di un'indagine peritale che, come nella specie, venga condotta su di una documentazione contabile oggettivamente carente per la mancanza di estratti conto relativi ad un arco temporale significativo.

Infatti, dovendosi procedere ad una nuova determinazione di tale saldo, è necessario, al fine di giungere ad un risultato attendibile e nemmeno in minima parte falsato, disporre della documentazione completa, come chiarito dai recenti arresti della Corte di Cassazione dinanzi richiamati.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala n. 1683 del 16 febbraio 2018*

Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta di consulenza tecnica di ufficio non avrebbe dovuto, quindi, trovare accoglimento, trattandosi di accertamento che avrebbe necessariamente presupposto l'avvenuto tempestivo deposito della documentazione contrattuale e contabile del rapporto dedotto in lite (cfr. Tribunale Salerno 594/2017).

Con riguardo poi al dedotto superamento del tasso soglia usura, risulta assorbente il rilievo per cui l'attore, omettendo il deposito dei decreti ministeriali, contenenti la periodica rilevazione dei tassi, non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, per la loro natura di atti amministrativi, non soggiacciono al principio *iura novit curia* (cfr. Cass. Civ. n. 8742/01, 9941/09).

D'altra parte, la circostanza che, nei quesiti affidati al CTU questo Giudice vi abbia incluso anche quello afferente l'accertamento sull'usura, non è dirimente ai fini in esame, in quanto, come dinanzi detto, è nella specie, mancata la produzione documentale che potesse giustificare una simile verifica e la CTU non può, per sua natura, esonerare la parte dagli oneri probatori su di essa gravanti.

Restano, di conseguenza, assorbite tutte le questioni concernenti il merito della questione ed, in specie, quella relativa alla possibilità di includere nel computo del TEG anche la CMS, pur quando venga in rilievo, come nella specie, un rapporto sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/09, di conversione del DL n. 185/08, il cui art. 2 bis, come noto, ha espressamente previsto — con disposizione che sembra peraltro disciplinare la fattispecie solo per il futuro — la necessaria considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usura, di tutti "... Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente."

In definitiva, quindi, sebbene sia altamente probabile che il saldo debitore per la correntista, esposto nelle scritture della banca, non corrisponda al saldo reale del conto, nondimeno la domanda attorea deve essere rigettata.

Del resto, giova per completezza osservare che, nella specie, parte attrice non ha nemmeno formulato una domanda di accertamento negativo del citato saldo, che avrebbe consentito al Tribunale quantomeno di riconoscere come non dovuto l'importo esposto nelle scritture della banca (fermo ovviamente il rilievo per cui, qualora l'istituto di credito dovesse a sua volta agire per conseguire giudizialmente il pagamento, sarebbe onerato di fornire la prova del credito, producendo la serie completa degli estratti conto).

Al mancato accoglimento della domanda di accertamento della parziale nullità del contratto, deve di necessità seguire il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito pure proposta dalla correntista.

Quanto al governo delle spese di lite, il solo recente consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali, dinanzi richiamati, in tema di onere della prova e la perdurante esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto, giustificano ampiamente l'adozione di una pronuncia di compensazione integrale delle stesse.

A norma dell'art. 91 c.p.c., invece, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico dell'attrice.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala n. 1683 del 16 febbraio 2018*

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal CORRENTISTA, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dal CORRENTISTA;
  - 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
  - 3) pone a definitivo carico dell'attrice le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
- Così deciso in Napoli, il 12.02.2018

**Il Giudice  
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS